



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DEL TURISMO, ARTIGIANATO E COMMERCIO

L.R. 14 settembre 1993 n. 40

“Interventi creditizi a favore dell’industria alberghiera”

BANDO

SOMMARIO

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1	Oggetto e finalità	2
ART. 2	Riferimenti normativi e definizioni	2
ART. 3	Soggetti beneficiari	3
ART. 4	Condizioni di ammissibilità	4
ART. 5	Investimenti ammissibili	5
ART. 6	Spese ammissibili	5
ART. 7	Spese escluse	7
ART. 8	Durata delle agevolazioni	7
ART. 9	Forma e intensità delle agevolazioni	7
ART. 10	Criteri e punteggi di valutazione	8

CAPO II VALUTAZIONE E SELEZIONE DEI PROGRAMMI DI INVESTIMENTO

ART. 11	Iter procedimentale	8
ART. 12	Soggetto attuatore	9
ART. 13	Domanda di agevolazione	9
ART. 14	Verifica ammissibilità programma di investimento	10
ART. 15	Istruttoria programmi di investimento	11
ART. 16	Approvazione della graduatoria	12

CAPO III REALIZZAZIONE DEI PROGRAMMI DI INVESTIMENTO

ART. 17	Concessione delle agevolazioni	12
ART. 18	Erogazione delle agevolazioni	14
ART. 19	Monitoraggio e controllo	15
ART. 20	Revoca delle agevolazioni	16

CAPO IV NORME FINALI

ART. 21	Informazioni sul procedimento	17
ART. 22	Dotazione finanziaria del Bando	17
ART. 23	Disposizioni finali	17



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 Oggetto e finalità

1. Il Bando regola l'intervento previsto dalla L.R. 14 settembre 1993 n. 40.
2. L'agevolazione è finalizzata al raggiungimento dei seguenti obiettivi:
 - a) riqualificare e valorizzare le strutture ricettive presenti nel territorio regionale;
 - b) valorizzare e rendere fruibile ai visitatori il patrimonio culturale della Sardegna all'interno dell'offerta turistica regionale;
 - c) rafforzare l'offerta turistica migliorando il livello di competitività delle singole imprese con l'adozione di innovazioni tecnologiche nel rispetto di standard predefiniti di qualità;
 - d) favorire la creazione e l'attrazione di nuove iniziative imprenditoriali nel settore turistico funzionali alla valorizzazione del patrimonio culturale regionale;
 - e) favorire l'accessibilità e la fruibilità delle strutture e dei servizi ai soggetti portatori di bisogni speciali anche nel rispetto del principio di pari opportunità.

Articolo 2 Riferimenti normativi e definizioni

1. Il Bando è adottato dalla Regione Autonoma della Sardegna in coerenza e attuazione dei seguenti atti normativi e deliberativi:
 - a) Regolamento (CE) N. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006, pubblicato nella GU.C.E. serie L N. 379 del 28 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti d'importanza minore "de minimis";
 - b) decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 ottobre 2008 "Definizione delle tipologie dei servizi forniti dalle imprese turistiche nell'ambito dell'armonizzazione della classificazione alberghiera" pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 34 dell'11 febbraio 2009;
 - c) L.R. 14 settembre 1993 n. 40 "Interventi creditizi a favore dell'industria alberghiera", pubblicata sul B.U.R.A.S. del 23 settembre 1993 n. 36 e successive modificazioni e integrazioni;
 - d) L.R. 14 maggio 1984 n. 22 "Norme per la classificazione delle aziende ricettive" pubblicata sul BURAS n. 21 del 15 maggio 1984, e successive modificazioni e integrazioni;
 - e) L.R. 12 agosto 1998 n. 27 "Disciplina delle strutture ricettive extra alberghiere, integrazioni e modifiche alla legge regionale 14 maggio 1984, n. 22, concernente: "Norme per la classificazione delle aziende ricettive" e abrogazione della legge regionale 22 aprile 1987, n. 21" pubblicata sul BURAS n. 25 del 21 agosto 1998;



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

- f) L.R. 7 agosto 2009 n. 3, articolo 2 comma 24 “Recepimento del decreto 21 ottobre 2008 della Presidenza del Consiglio dei ministri” pubblicata sul BURAS n. n. 27 del 18 agosto 2009;
- g) deliberazione della Giunta regionale del 29 novembre 2007 n. 48/27 “Adeguamento al Regolamento CE 1998/2006 della Commissione del 15.12.2006 relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di importanza minore “de minimis” pubblicato nella GUCE serie L del 28.12.2006 – Comparti dell’artigianato, commercio e turismo – Verifica e misure conseguenti.”;
- h) deliberazione della Giunta regionale del 13 luglio 2010 n. 27/9 “L.R. 14 settembre 1993 n. 40 “Interventi creditizi a favore dell’industria alberghiera” – Approvazione direttive di attuazione e criteri di priorità”
2. Si applicano le seguenti definizioni:
- a) “**microimprese, piccole e medie imprese**” sono le imprese che rientrano nella definizione di cui all’Allegato I del Regolamento (CE) n. 800/2008 del 6 agosto 2008 (Regolamento generale di esenzione per categoria), pubblicato sulla G.U.C.E. serie L n. 214 del 9 agosto 2008;
- b) “**unità produttiva**” è la struttura, anche articolata su più immobili fisicamente separati ma prossimi, finalizzata allo svolgimento dell’attività ammissibile alle agevolazioni, dotata di autonomia produttiva, tecnica, organizzativa, gestionale e funzionale;
- c) “**avvio dei lavori**” è la data del primo dei titoli di spesa ammissibili;
- d) “**strutture ricettive**” sono le strutture che esercitano l’attività ricettiva disciplinata dalla L.R. 14 maggio 1984 n. 22, compreso il “**turismo rurale**” di cui alla L.R. 12 agosto 1998 n. 27;
- e) “**servizi annessi**” sono le strutture o gli impianti attraverso i quali viene migliorata la qualità del servizio ricettivo offerto dalle strutture ricettive, così come sopra definite, funzionalmente collegati alla struttura ricettiva principale ove viene svolta l’attività ammissibile (es. impianti sportivi, golfistici, centri congressi, beauty farm, impianti e attrezzature culturali, ricreativi e per il tempo libero). Essi devono essere ubicati nello stesso comune della struttura principale o, qualora alla stessa adiacenti, anche in altro comune. Qualora le strutture o gli impianti siano indispensabili, in relazione ad eventuali prescrizioni imposte da specifiche normative, per lo svolgimento dell’attività da agevolare, essi vanno considerati parte integrante della struttura ricettiva principale e non devono quindi essere considerati servizi annessi;
- f) “**beni nuovi di fabbrica**” sono quei beni mai utilizzati e fatturati direttamente dal costruttore o dal suo rappresentante o rivenditore;
- g) “**tasso di riferimento**” è il tasso di riferimento per il credito agevolato con riferimento al settore turistico alberghiero (operazioni oltre i 18 mesi).

Articolo 3

Soggetti beneficiari

1. I soggetti che possono beneficiare delle agevolazioni sono le piccole e medie imprese private singole o consorziate che realizzano programmi di investimento in strutture ricettive ed annessi servizi turistici.
2. Sono ammissibili alle agevolazioni i soggetti di cui al comma 1. nell’ambito di unità produttive ubicate nel territorio della Sardegna.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

3. Alla data di presentazione della domanda di agevolazione le imprese devono essere già iscritte al registro delle imprese e trovarsi nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essendo sottoposte a procedure concorsuali, liquidazione coatta amministrativa e amministrazione controllata. Relativamente alle imprese associate in consorzio, i requisiti indicati nel presente comma devono sussistere per ciascuna delle imprese associate.
4. Le domande presentate dalle imprese individuali, non ancora operanti alla data di presentazione della domanda, possono essere istruite e proposte per le agevolazioni purché le stesse siano già titolari di partita IVA. L'iscrizione al Registro delle imprese deve comunque avvenire, pena la revoca, entro la presentazione del primo stato di avanzamento lavori a cui deve essere allegato il relativo certificato.
5. Le microimprese sono ammissibili alle agevolazioni anche se operano in regime di contabilità semplificata entro i limiti previsti dalla normativa nazionale vigente.
6. Le imprese devono risultare iscritte all'INPS. Per le imprese di nuova costituzione l'iscrizione all'INPS deve essere effettuata prima dell'inoltro della documentazione finale di spesa.
7. Le agevolazioni non possono essere concesse ad imprese in difficoltà come definite dal Regolamento (CE) n. 800/2008 del 6 agosto 2008 (regolamento generale di esenzione per categoria), pubblicato sulla G.U.C.E. serie L n. 214 del 9 agosto 2008, e alle imprese sottoposte a procedura di recupero a seguito di decisione della Commissione Europea.

Articolo 4

Condizioni di ammissibilità

1. Per beneficiare delle agevolazioni le imprese devono presentare un programma di investimento organico e funzionale, tecnicamente, economicamente e finanziariamente valido, da realizzare nell'ambito di un'unità produttiva per lo svolgimento di una delle attività ammesse dal Bando.
2. Possono beneficiare delle agevolazioni solo i programmi di investimento il cui "avvio dei lavori" sia successivo alla data di presentazione del modulo di domanda.
3. Alla data di presentazione della domanda di agevolazione il soggetto richiedente deve comprovare di avere la piena disponibilità del suolo e, ove esistenti, degli immobili dell'unità produttiva ove viene realizzato il programma, rilevabile da idonei titoli di proprietà, diritto reale di godimento, locazione, anche finanziaria, o comodato, anche nella forma di contratto preliminare di cui all'articolo 1351 del codice civile. Alla predetta data, gli atti o i contratti relativi ai detti titoli di disponibilità devono risultare già registrati, anche in ossequio a quanto disposto dall'articolo 18 del D.P.R. n. 131/1986 Testo Unico sull'imposta di registro, potendo, tuttavia, la registrazione intervenire successivamente solo nei casi in cui la stessa viene effettuata per il tramite di un pubblico ufficiale. In tale ultimo caso, la registrazione e, ove previsto dalla legge, la trascrizione, devono essere comunque comprovate dall'impresa entro e non oltre trenta giorni dalla chiusura dei termini di presentazione delle domande di agevolazioni. La registrazione e/o la trascrizione oltre il suddetto termine comporta l'invalidità della domanda. Qualora la piena disponibilità dell'immobile sia legata ad una concessione demaniale, occorre distinguere l'ipotesi in cui la concessione demaniale venga richiesta per la



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

prima volta (nel caso dei nuovi impianti) da quella in cui l'impresa richieda il rinnovo di una concessione già ottenuta e rinnovata periodicamente in passato. Nel primo caso la piena disponibilità dell'immobile si determina con la concessione demaniale. Nel secondo caso, in relazione ai tempi a volte lunghi intercorrenti tra la richiesta di rinnovo ed il rinnovo stesso, è sufficiente che entro la data di chiusura dei termini di presentazione delle domande di agevolazioni l'impresa abbia avanzato la richiesta di rinnovo ed abbia pagato il relativo canone e che le opere da realizzare nell'ambito del programma da agevolare rientrino nelle previsioni della precedente concessione della quale è stato richiesto il rinnovo.

4. Nel caso in cui il programma di investimenti sia da realizzare in un immobile non di proprietà dell'impresa richiedente, alla domanda di agevolazione deve essere allegata una dichiarazione del proprietario dell'immobile stesso attestante l'assenso alla realizzazione del programma, secondo lo schema allegato.
5. Entro trenta giorni dalla data di chiusura dei termini di presentazione delle domande di agevolazioni, il suolo e gli immobili interessati dal programma di investimenti devono essere già rispondenti, in relazione all'attività da svolgere, ai vigenti specifici vincoli edilizi, urbanistici e di destinazione d'uso, come risultante da idonea documentazione o da perizia giurata che attestino la piena ed attuale sussistenza di detto requisito.

Articolo 5

Investimenti ammissibili

1. Gli investimenti ammissibili alle agevolazioni devono riguardare una sola unità produttiva e non possono essere suddivisi in più domande di agevolazione. Non è ammessa la presentazione, da parte della stessa impresa, di una domanda di agevolazione relativa a più piani di investimento o a più unità produttive.
2. Gli aiuti previsti possono essere concessi per:
 - a) realizzazione di nuove strutture ricettive classificabili ai sensi della L.R. 14 maggio 1984 n. 22;
 - b) ammodernamento, ampliamento, ristrutturazione, completamento e riattivazione di strutture ricettive esistenti;
 - c) riconversione di strutture esistenti in strutture ricettive classificabili ai sensi della L.R. 14 maggio 1984 n. 22;
 - d) adeguamento delle strutture ricettive alle vigenti normative in materia di sicurezza;
 - e) dotazione e rinnovo delle attrezzature e degli arredi delle strutture ricettive, con esclusione degli interventi di ordinaria manutenzione;
 - f) realizzazione di servizi annessi.

Articolo 6

Spese ammissibili

1. Le voci di spesa ammissibili, al netto dell'I.V.A., comprendono:
 - a) studi di fattibilità economico-finanziaria connessi al programma di investimento, comprese le spese per l'ottenimento delle certificazioni di qualità ambientali;



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

- b) progettazioni ingegneristiche riguardanti le strutture dei fabbricati e degli impianti, direzione dei lavori, studi di valutazione di impatto ambientale, oneri per le concessioni edilizie, collaudi di legge;
 - c) acquisto dell'area;
 - d) opere murarie ed assimilate;
 - e) attrezzature ed arredi;
 - f) fornitura e installazione di impianti:
 - 1.1. solari termici, finalizzati al risparmio energetico;
 - 1.2. fotovoltaici;
 - g) programmi informatici commisurati alle esigenze produttive e gestionali dell'impresa, inerenti le spese relative ai servizi volti alla realizzazione e personalizzazione di applicazioni informatiche.
2. Alle spese sopra indicate si applicano i seguenti **limiti, divieti e condizioni**:
- a) le spese di cui alla lettera a) del comma 1. non possono eccedere lo 0,50 per cento dell'investimento ammissibile ad agevolazione, fino ad un massimo di 20 mila euro;
 - b) l'ammontare delle spese di cui alla lettera b) del comma 1. sono ammesse nel limite del 5 per cento della categoria di spese "opere murarie ed assimilati";
 - c) le spese per l'acquisto dell'area sono ammesse nel limite del 10 per cento dell'investimento complessivo ammissibile alle agevolazioni;
 - d) l'acquisto di fabbricati preesistenti è ammissibile alle agevolazioni esclusivamente nell'ipotesi in cui gli stessi siano destinati all'ampliamento di strutture ricettive e siano ad esse contigui;
 - e) le attrezzature e gli arredi devono essere "beni nuovi di fabbrica";
 - f) le spese per la produzione di energia fotovoltaica (D.M. 28.7.2005 e s. m. e i., c.d. "conto energia"), l'agevolazione attribuita non può superare il 20 per cento delle spese ammissibili ad aiuto relative agli specifici investimenti per la produzione dell'energia fotovoltaica (Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 19 febbraio 2007). Si applicano, inoltre, gli ulteriori limiti previsti dalla normativa nazionale vigente. Tale condizione, con specifico riferimento alle spese per gli impianti fotovoltaici, è verificata in sede di rendicontazione finale con eventuale ricalcolo del contributo spettante;
 - g) in relazione alle spese di cui alla lettera f) del comma 1.:
 - 1.1. per quanto riguarda gli impianti solari fotovoltaici, si precisa che gli stessi devono essere integrati sugli elementi di arredo urbano, viario o sulle superfici esterne degli involucri degli edifici (articolo 2, comma 1 lett. b1 e b2 del Decreto Ministero Sviluppo Economico del 19 febbraio 2007) e comunque che la potenza nominale non deve superare i 20 kw;
 - 1.2. per quanto riguarda gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, si precisa che è necessario che gli stessi abbiano superato la verifica di impatto ambientale e se previsto dalla normativa vigente, abbiano espletato la procedura di Valutazione di Impatto Ambientale;
 - h) con riferimento agli impianti di cui alla lettera g) del presente comma, occorre allegare alla richiesta di agevolazione opportuna documentazione comprovante il requisito richiesto dalla normativa di riferimento e lo stato della relativa procedura.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Articolo 7 Spese escluse

1. Non sono ammesse ad agevolazione le seguenti spese:
 - a) notarili;
 - b) per scorte di materie prime e ausiliarie;
 - c) macchinari, impianti e attrezzature usati;
 - d) di funzionamento in generale, ivi comprese quelle di pura sostituzione, e tutte le spese non capitalizzate;
 - e) relative a imposte e tasse, fatta eccezione per gli oneri doganali relativi ai beni ammissibili in quanto costi accessori dei beni stessi e, in quanto tali, capitalizzati;
 - f) pagate in contanti;
 - g) titoli di spesa nei quali l'importo complessivo imponibile dei beni agevolati sia inferiore a 500 euro.

Articolo 8 Durata delle agevolazioni

1. La durata massima delle agevolazioni è prevista in:
 - a) **anni otto**, comprensivi di un periodo di utilizzo e preammortamento non superiore ad anni due, per investimenti relativi esclusivamente all'acquisto di arredi ed attrezzature;
 - b) **anni venti**, comprensivi di un periodo di utilizzo e preammortamento non superiore ad anni quattro, per tutte le altre categorie di intervento.

Articolo 9 Forma e intensità delle agevolazioni

1. L'agevolazione concedibile prevede un contributo in conto interessi concesso in relazione ad un finanziamento bancario a medio o lungo termine stipulato dal soggetto beneficiario a tasso di mercato e destinato alla copertura del programma di investimenti, nel limite massimo di cui ai successivi punti.
2. L'agevolazione è calcolata nel limite del 75 per cento della spesa ammissibile, nella misura del 60 per cento del tasso di riferimento vigente alla data di stipula del contratto di finanziamento, per un importo massimo concedibile di 200 mila euro, in conformità a quanto previsto dal Regolamento (CE) N. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006, pubblicato nella GU.C.E. serie L N. 379 del 28 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti d'importanza minore "de minimis".
3. Il beneficiario delle agevolazioni deve partecipare al finanziamento dell'investimento ammissibile con un apporto di risorse pari, al netto di qualsiasi aiuto, al **25 per cento** almeno dell'ammontare dell'investimento stesso. A tal fine vengono considerati tutti i mezzi di copertura finanziaria esenti da qualunque agevolazione pubblica.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

4. Per attestare la copertura finanziaria di ciascun piano di investimento produttivo, il soggetto interessato deve produrre, unitamente alla domanda di agevolazione, copia della delibera bancaria di concessione del finanziamento redatta secondo la modulistica allegata o apposita certificazione sostitutiva dell'Istituto di credito attestante che è in corso l'istruttoria del finanziamento. Tale documento è considerato **obbligatorio** e deve essere presentato contestualmente alla domanda di agevolazione. La conseguente delibera bancaria di concessione del finanziamento, redatta secondo la modulistica allegata, deve essere prodotta al Soggetto attuatore inderogabilmente, **a pena di esclusione**, entro quarantacinque giorni dalla data di chiusura dei termini per la presentazione delle domande di agevolazione.
5. Gli aiuti concessi non possono essere cumulati con contributi "de minimis" ottenuti in relazione agli stessi costi ammissibili, qualora tale cumulo dia luogo ad un'intensità d'aiuto superiore al livello fissato dalle norme comunitarie e dalle direttive di attuazione. I soggetti richiedenti le agevolazioni dovranno corredare la domanda, **pena l'esclusione**, della dichiarazione sull'ammontare dei contributi eventualmente già ricevuti a titolo di "de minimis", e del rispetto delle disposizioni prescritte dal Regolamento CE 1998/2006. Nella dichiarazione dovrà essere indicato per ogni contributo ricevuto: l'importo del contributo, la tipologia, la data di concessione, la norma in base alla quale è stato ottenuto.
6. L'ammontare delle agevolazioni calcolato in via provvisoria, viene rideterminato a conclusione del programma di investimenti, sulla base delle spese effettivamente sostenute e ammissibili ad agevolazione e della verifica del rispetto delle intensità massime di agevolazione previste dalla disciplina comunitaria. L'ammontare delle agevolazioni così definitivamente determinate non può in alcun modo essere superiore all'importo indicato nel provvedimento di concessione provvisoria.

Articolo 10

Criteri e punteggi di valutazione

1. La valutazione del programma di investimento viene effettuata assegnando un punteggio calcolato sulla base delle priorità regionali, indicate nella "Tabella A", e dei criteri di valutazione, indicati nella "Tabella B", allegate alle Direttive di attuazione.

CAPO II

VALUTAZIONE E SELEZIONE DEI PROGRAMMI DI INVESTIMENTO

Articolo 11

Iter procedimentale

1. La concessione delle agevolazioni avviene sulla base della posizione assunta dai programmi nella graduatoria di merito, seguendo l'ordine decrescente. La graduatoria verrà predisposta sulla base degli indicatori di cui all'articolo 10.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

2. L'iter procedurale per la presentazione, la valutazione e la selezione dei programmi di investimento è articolato nelle seguenti fasi:
 - a) presentazione della domanda di agevolazione;
 - b) verifica dell'ammissibilità dei programmi di investimento;
 - c) istruttoria e valutazione dei programmi di investimento;
 - d) approvazione della graduatoria dei programmi di investimento ammissibili a contributo.
3. Gli adempimenti istruttori sono effettuati dal Soggetto attuatore, di cui al successivo articolo 12, relativamente alla:
 - a) verifica dell'ammissibilità dei programmi di investimento;
 - b) istruttoria e valutazione dei programmi di investimento.
4. L'approvazione della graduatoria definitiva dei programmi di investimento è effettuata dal Direttore del Servizio Turismo dell'Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio.

Articolo 12 Soggetto attuatore

1. Tutti gli adempimenti istruttori per la concessione delle agevolazioni, le verifiche e i controlli, l'erogazione delle agevolazioni, nonché l'eventuale recupero del credito, sono svolti dal Soggetto attuatore "Società SFIRS S.p.A.", Società in House della Regione Autonoma della Sardegna.

Articolo 13 Domanda di agevolazione

1. Le domande di agevolazione, in regola con l'imposta di bollo, e complete della documentazione obbligatoria, devono essere inviate al Soggetto attuatore, **pena l'esclusione**, entro la data indicata nel provvedimento di indizione del Bando, a mezzo raccomandata, posta celere, o corriere espresso con avviso di ricevimento. Una copia fotostatica del modulo di domanda, unitamente alla scheda tecnica, deve essere trasmessa **pena esclusione** all'Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio – Servizio Turismo.
2. La domanda di agevolazione si compone, **pena l'inammissibilità**, di:
 - a) **Documentazione obbligatoria a corredo della domanda** (Allegato A);
 - b) **Modulo di domanda** (come da fac-simile di cui all'Allegato B);
 - c) **Scheda tecnica** (come da fac-simile di cui all'Allegato C);
 - d) **Piano descrittivo** degli investimenti (Allegato D).
3. La domanda di agevolazione, unitamente alla documentazione indicata nel precedente punto, deve essere trasmessa in originale e sottoscritta, ai sensi e per gli effetti degli articoli 47 e 76 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, dal legale rappresentante del soggetto proponente o dal suo procuratore speciale allegando la fotocopia di un valido documento di identità del firmatario. Nel caso in cui a firmare sia il procuratore



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

speciale, alla domanda di agevolazione deve essere allegata, in originale, la relativa procura o copia autenticata della stessa.

4. La domanda di agevolazione, la scheda tecnica e il piano descrittivo devono essere compilati **esclusivamente**, pena esclusione, utilizzando i modelli informatici predisposti dall'Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio e disponibili sul sito www.regione.sardegna.it e devono essere trasmessi al Soggetto attuatore anche in supporto informatico (CD o DVD). La domanda di agevolazione e la documentazione allegata deve essere stampata su fogli bianchi formato A4, posta nella corretta sequenza e resa solidale con firma o timbro a cavallo di ciascuna copia di fogli. Tutta la documentazione deve essere contenuta in un unico plico sigillato e controfirmato sui lembi a cura del soggetto proponente. Il plico, che deve recare nella busta esterna la dicitura **"BANDO L.R. 14 SETTEMBRE 1993 N. 40 – NON APRIRE"**, deve essere spedito all'indirizzo del Soggetto attuatore "Società SFIRS S.p.A. – Via S. Margherita, 4 – 09124 Cagliari". Non saranno ammesse le domande:
 - a) spedite prima della data di pubblicazione del Bando o successivamente alla scadenza prevista dal medesimo (farà fede la data del timbro di spedizione);
 - b) con documentazione incompleta o non conforme alle disposizioni di Legge e del Bando e/o non sottoscritta dal legale rappresentante o dal procuratore speciale.
5. La Regione Autonoma della Sardegna ed il Soggetto attuatore non assumono alcuna responsabilità per lo smarrimento o il ritardato ricevimento di comunicazioni dipendenti da errata o incompleta indicazione del recapito da parte del richiedente, né per eventuali disguidi imputabili a terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.
6. L'impresa richiedente è tenuta a comunicare tutte le variazioni riguardanti i dati contenuti nella domanda di agevolazione e nella documentazione allegata che dovessero intervenire successivamente alla sua presentazione. Qualora tali variazioni riguardino dati rilevanti ai fini del calcolo degli indicatori, ed intervengano successivamente alla data di scadenza del Bando, la relativa domanda sarà considerata decaduta. Ciò, in considerazione del carattere concorsuale della procedura e per evitare alterazioni del principio di parità di condizioni tra le imprese partecipanti al Bando.

Articolo 14

Verifica ammissibilità programma investimento

1. Il Soggetto attuatore al ricevimento della documentazione, è tenuto a verificarne la completezza e la regolarità, con riferimento, in particolare, alle informazioni rilevanti ai fini della successiva valutazione. La verifica dell'ammissibilità riguarda:
 - a) la sussistenza di tutte le condizioni per l'ammissione alle agevolazioni;
 - b) la piena disponibilità dell'immobile nell'ambito del quale viene realizzato il programma e la corrispondenza dell'immobile stesso, in relazione all'attività da svolgere, ai vigenti specifici vincoli edilizi, urbanistici e di destinazione d'uso.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

2. La domanda di agevolazione che risulti carente dei documenti previsti come **obbligatoria**, o i cui documenti non risultino conformi a quanto previsto dal Bando, non è considerata valida e deve essere respinta dal Soggetto attuatore, con una specifica nota contenente, nel rispetto dei principi dettati dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, puntuali ed esaurienti motivazioni, entro trenta giorni dalla data di chiusura del Bando, trattenendo agli atti la domanda e la documentazione a corredo. La nota deve essere trasmessa, contestualmente, anche all'Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio – Servizio Turismo.

Articolo 15

Istruttoria programmi di investimento

1. Accertata l'ammissibilità, la regolarità e la completezza della domanda di agevolazione e della relativa documentazione, il Soggetto attuatore procede all'istruttoria di ciascun programma di investimento.
2. L'accertamento istruttorio riguarda:
 - a) la verifica quantitativa e qualitativa della disponibilità di risorse finanziarie attuali e potenziali che l'impresa è in grado di attivare, sia in termini di mezzi propri che di ricorso al credito al fine di accertare la sostenibilità finanziaria del programma di investimenti. Particolare attenzione deve essere prestata alla verifica della capacità di apporto degli altri mezzi finanziari esenti da qualsiasi aiuto pubblico in misura non inferiore al 25 per cento dell'investimento ammissibile ad agevolazione;
 - b) l'ammissibilità degli investimenti indicati dall'impresa, sia per quanto attiene l'avvio del programma, sia per quanto attiene alla pertinenza delle spese prospettate, al fine di proporre l'ammontare per le agevolazioni e la relativa suddivisione nei principali capitoli di spesa.
3. L'esame di pertinenza delle spese deve tendere ad evidenziare spese non attinenti, ai sensi della normativa vigente, al programma da agevolare e ad escluderle da quelle proposte per le agevolazioni.
4. Con riferimento ai dati ed alla documentazione prodotti dall'impresa, il Soggetto attuatore può richiedere esclusivamente precisazioni e chiarimenti ritenuti necessari per il completamento dell'attività istruttoria, con una specifica formale nota raccomandata con avviso di ricevimento o con fax o posta elettronica certificata. L'impresa è tenuta a corrispondere in modo puntuale e completo alla richiesta del Soggetto attuatore con nota trasmessa con le medesime modalità, entro e non oltre i quindici giorni successivi alla data di ricevimento della richiesta medesima; in caso contrario la domanda verrà esaminata con gli elementi in possesso del Soggetto attuatore.
5. Il Soggetto attuatore può rettificare, in esito agli accertamenti istruttori, i dati relativi al calcolo degli indicatori per la valutazione del programma d'investimento.
6. L'istruttoria delle domande deve concludersi con un giudizio positivo o negativo sull'agevolabilità del programma d'investimento nel suo complesso da trasmettere, **entro sessanta giorni** dalla data di chiusura del Bando, alla Regione Autonoma della Sardegna - Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio, Servizio Turismo. Il Soggetto attuatore deve trasmettere, secondo le modalità concordate con l'Assessorato regionale del Turismo, Artigianato e Commercio:



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

- a) prospetto generale delle domande risultate ammissibili all'agevolazione, con la specifica di tutti i dati istruttori riferiti a ciascuna impresa e la corrispondente attribuzione del punteggio conseguito, nonché la formulazione della corrispondente graduatoria di merito;
- b) prospetto generale delle domande risultate non ammissibili all'agevolazione, con la specifica di tutti i dati istruttori riferiti a ciascuna impresa e la motivazione corrispondente;
- c) relazione sintetica dell'istruttoria svolta per ciascuna delle domande risultate ammissibili e per quelle non ammesse.

Articolo 16

Approvazione della graduatoria

1. L'Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio, sulla base delle risultanze dell'accertamento istruttorio effettuato dal Soggetto attuatore, redige la graduatoria delle domande ammesse ad agevolazione ed entro trenta giorni dalla data di inoltro delle istruttorie pubblica nel Bollettino Ufficiale e sul sito internet della Regione la graduatoria dei programmi di investimento ammessi alle agevolazioni e l'elenco delle domande escluse.

CAPO III

REALIZZAZIONE DEI PROGRAMMI DI INVESTIMENTO

Articolo 17

Concessione delle agevolazioni

1. L'Amministrazione regionale, per i programmi di investimento utilmente collocati in graduatoria, adotta i provvedimenti di concessione provvisoria delle agevolazioni, nei limiti delle risorse finanziarie assegnate, procedendo in ordine decrescente dal primo e fino ad esaurimento delle risorse stesse. Per i programmi ammissibili e non agevolabili a causa dell'esaurimento delle risorse e per quelli definiti con esito istruttorio negativo, l'Assessorato del Turismo invia alle imprese interessate, nel rispetto dei principi dettati dalla L. 7 agosto 1990 n. 241, una nota con la quale espone compiutamente le motivazioni su cui si fonda tale esito istruttorio. Qualora il fabbisogno finanziario dell'ultimo programma di investimento agevolabile, dovesse essere solo in parte coperto dalle disponibilità residue, si procede alla concessione della somma pari a dette disponibilità residue, agevolando, comunque, l'intero programma. E' fatta salva la facoltà per l'impresa interessata di rinunciare formalmente a dette agevolazioni ridotte entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione. In tal caso si procede allo scorrimento della relativa graduatoria.
2. Nell'ipotesi che l'attribuzione dei punteggi di priorità previsti dal Bando determini una parità di merito si farà ricorso, ai fini di individuare l'iniziativa agevolabile, al meccanismo residuale del "sorteggio", applicando per analogia il principio generale di cui all'articolo 77 del R.D. 23 maggio 1924 n. 827 "Regolamento per l'Amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato", in base al quale, ove nelle aste,



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

due o più concorrenti facciano la stessa offerta, ed essa sia accettabile e non possa, come nel caso di specie, essere migliorata a causa del limite derivante dalla predeterminazione vincolante dei criteri fissati nel Bando, la sorte decide chi debba essere l'aggiudicatario.

3. I provvedimenti di concessione delle agevolazioni, sia provvisori che definitivi, sono adottati dal Direttore del Servizio Turismo dell'Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio. Tutti i provvedimenti adottati sono trasmessi alla Società interessata e al Soggetto attuatore per i successivi adempimenti di competenza.
4. Nel caso che, entro sei mesi dall'approvazione della graduatoria, si verificano delle rinunce da parte di imprese agevolate, si procede prioritariamente ad integrare l'eventuale agevolazione concessa in misura parziale e successivamente allo scorrimento della relativa graduatoria di merito.
5. I provvedimenti di concessione prevedono per l'impresa beneficiaria l'assunzione dei seguenti obblighi, **pena la revoca** delle agevolazioni e conseguente rimborso delle somme percepite maggiorate degli interessi al Tasso Ufficiale di riferimento BCE vigente alla data di emissione del provvedimento di revoca:
 - a) di tenere aperta la struttura agevolata per i numeri di mesi per i quali ha conseguito il punteggio di priorità;
 - b) di dichiarare gli eventuali aiuti percepiti, dalla data di presentazione della domanda, secondo la regola "de minimis", con l'indicazione della relativa legge di agevolazione, la data di erogazione e l'importo percepito;
 - c) di non distogliere dall'uso previsto, senza esplicita autorizzazione dell'Assessorato regionale competente per materia per un periodo di **almeno dieci anni** dalla data di "inizio attività", i macchinari, gli impianti, le attrezzature, e gli arredi ammessi alle agevolazioni e per un periodo di **almeno venti anni**, dalla data anzidetta, le opere murarie e gli impianti fissi oggetto di agevolazioni;
 - d) di ottemperare alle disposizioni relative alla classificazione e alla denuncia dei requisiti previsti dalla normativa regionale vigente alla data di rilascio del provvedimento di concessione provvisoria delle agevolazioni, all'obbligo in materia di pubblicità dei prezzi, di cui al D.M. 16 ottobre 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 ottobre 1991 n. 253, nonché alla regolare comunicazione dei dati statistici relativi alle presenze;
 - e) di applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti le norme sul lavoro e dei contratti collettivi di lavoro;
 - f) di ultimare l'iniziativa **entro ventiquattro mesi** dalla data di ricevimento del provvedimento di concessione provvisoria delle agevolazioni. Per comprovati motivi potrà essere richiesta all'Assessorato del Turismo, e per una sola volta, una proroga di sei mesi per l'ultimazione dell'iniziativa agevolata;
 - g) di non modificare, nel corso di realizzazione del programma d'investimento, gli indicatori di priorità che determinino un punteggio inferiore rispetto a quello conseguito in fase istruttoria;
 - h) di restituire le somme ottenute a seguito della concessione e non dovute, maggiorate di un interesse pari al Tasso Ufficiale di riferimento BCE vigente alla data dell'emissione del provvedimento di recupero delle somme, fatti salvi i casi in cui sono applicabili le maggiorazioni di tasso e le sanzioni di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Articolo 18

Erogazione delle agevolazioni

1. Il contributo in conto interessi è erogato all'Impresa beneficiaria semestralmente a seguito del pagamento delle rate del piano di ammortamento del finanziamento.
2. A tal fine l'Impresa beneficiaria dovrà inviare al Soggetto attuatore, dopo l'emissione del provvedimento di concessione provvisoria delle agevolazioni:
 - a) all'atto della prima richiesta del finanziamento:
 - 1.1. copia conforme all'originale del contratto di finanziamento, ovvero certificazione bancaria da cui siano evinti i principali dati finanziari dell'operazione ovvero durata, importo, piano di ammortamento, tasso di stipula;
 - 1.2. dichiarazione rilasciata dalla banca finanziatrice attestante la data delle singole erogazioni del finanziamento per stato avanzamento lavori, l'importo di ciascuna erogazione e lo stato di realizzazione dell'investimento;
 - 1.3. documentazione di spesa relativa allo stato di avanzamento dell'investimento rendicontato ai fini delle singole erogazioni delle quote di finanziamento. La documentazione di spesa consiste in fatture e documenti validi fiscalmente, in originale e in copia. Gli stessi dovranno essere corredati di dichiarazione resa dalla ditta fornitrice attestante l'avvenuto pagamento a saldo degli stessi, l'inesistenza di vincoli, privilegi, patti di riservato dominio, che non sono stati praticati sconti oltre quelli esposti nei titoli stessi, abbuoni o note di accredito. Per i macchinari, gli impianti, le attrezzature e gli arredi, qualora non risulti dal contesto delle fatturazioni o documentazioni, dovrà esibirsi apposita dichiarazione, rilasciata sotto la responsabilità del fornitore e del rappresentante legale della società fornitrice, attestante che i macchinari, gli impianti e le attrezzature e gli arredi sono nuovi di fabbrica. Sui titoli di spesa inseriti nella contabilità dei lavori, dovrà essere apposta, a cura della Società, la dicitura "Beni agevolati ai sensi della L.R. 14 settembre 1993 n. 40 - Spesa rendicontata per il (1° - 2° - ...) stato avanzamento lavori"; gli stessi titoli di spesa dovranno risultare riportati nel "libro cespiti ammortizzabili", del quale dovrà essere fornita copia;
 - b) per ogni successiva quota di finanziamento erogata, l'impresa beneficiaria dovrà inviare al Soggetto attuatore:
 - 1.1. dichiarazione della banca finanziatrice attestante l'importo della quota di finanziamento erogato e la data dell'erogazione;
 - 1.2. documentazione di spesa dell'investimento relativa allo stato di avanzamento lavori rendicontato. Si applicano le stesse modalità previste al punto 1.3. lettera a) del comma 2.;
 - c) in occasione della erogazione a saldo del finanziamento:
 - 1.1. copia conforme all'originale dell'atto di quietanza finale del finanziamento;
 - 1.2. copia della documentazione di spesa dell'investimento relativa allo stato di avanzamento finale dei lavori rendicontato. Si applicano le stesse modalità previste al punto 1.3. lettera a) del comma 2.;
 - d) alla scadenza di ciascuna delle rate di ammortamento del finanziamento:



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

- 1.1. documentazione attestante l'avvenuto pagamento della rata. Possono essere esibite, a scelta del beneficiario, la liberatoria della banca che ha concesso il finanziamento ovvero la documentazione contabile attestante l'avvenuto pagamento della rata (RID, Bonifici con relativi estratti conto dai quali si evince l'addebito della rata).
3. Prima di procedere alla prima erogazione del contributo il Soggetto attuatore accerta, tramite attestazione rilasciata dalla Provincia competente per territorio, che l'impresa sia in regola con gli adempimenti previsti al precedente articolo 17, comma 5. lettera d), e richiede all'Assessorato del Turismo di effettuare le verifiche ai sensi del decreto 18 gennaio 2008 n. 40 del Ministero dell'Economia e delle Finanze "Modalità di attuazione dell'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 602, recante disposizioni in materia di pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni".
4. L'ammontare delle agevolazioni calcolato in via provvisoria viene rideterminato a conclusione del programma di investimento, sulla base delle spese effettivamente sostenute e ammissibili ad agevolazione e della verifica relativa al rispetto delle intensità massime di agevolazione previste. L'ammontare delle agevolazioni così definitivamente determinato non può in alcun modo essere superiore a quello individuato in via provvisoria.
5. A seguito dell'accertamento da parte del Soggetto attuatore dell'ammissibilità delle singole spese, e sulla base dei risultati delle verifiche di cui ai commi precedenti, lo stesso Soggetto attuatore, entro novanta giorni dal ricevimento della documentazione finale di spesa, provvede all'inoltro all'Assessorato del Turismo di una relazione dettagliata per il rilascio del provvedimento di concessione definitiva delle agevolazioni. L'Amministrazione regionale procede all'emissione della determinazione di concessione definitiva, che viene trasmessa all'impresa nonché al Soggetto attuatore, il quale provvede alle successive erogazioni del contributo o all'eventuale recupero totale o parziale del contributo già erogato, maggiorato dei relativi interessi.
6. In caso di accertamento di eventuali inadempienze da parte del beneficiario o l'inosservanza delle disposizioni contenute nell'atto di concessione, il Soggetto attuatore deve darne tempestiva comunicazione all'Assessorato del Turismo.
7. Possono essere presentate al Soggetto attuatore variazioni non sostanziali al programma d'investimento purché non modificano il punteggio acquisito. Le variazioni dovranno essere preventivamente autorizzate dall'Assessorato del Turismo.

Articolo 19 Monitoraggio e controlli

1. Il Soggetto attuatore provvede a trasmettere all'Assessorato del Turismo, entro quindici giorni successivi alla scadenza di ciascun bimestre, una situazione dettagliata sullo stato di erogazione dei contributi in conto interessi.
2. L'Amministrazione regionale può effettuare controlli documentali o presso l'impresa beneficiaria allo scopo di verificare lo stato di attuazione dei singoli programmi e delle relative spese, il rispetto degli obblighi previsti



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

dalla normativa vigente e dal Bando, nonché la veridicità delle dichiarazioni e informazioni prodotte dall'impresa beneficiaria.

Articolo 20 **Revoca delle agevolazioni**

1. L'accertamento di eventuali inosservanze delle disposizioni contenute nel provvedimento di concessione determina la revoca da parte dell'Amministrazione Regionale del contributo e l'avvio della procedura di recupero dello stesso, maggiorato dei relativi interessi calcolati al Tasso Ufficiale di riferimento BCE vigente alla data di emissione del provvedimento di revoca.
2. L'Amministrazione Regionale procede alla revoca parziale o totale delle agevolazioni, autonomamente o su segnalazione motivata da parte del Soggetto attuatore, previo eventuale accertamento ispettivo sulle inadempienze da parte dell'impresa. Il provvedimento di revoca dispone il recupero delle eventuali somme erogate, indicandone le modalità.
3. Le agevolazioni vengono parzialmente revocate:
 - a) in caso di estinzione anticipata totale del finanziamento concesso, l'erogazione del contributo cessa a partire dalla data di estinzione. In caso di estinzione parziale del finanziamento l'entità del contributo è calcolata sulla parte residua del finanziamento;
 - b) in caso di mancato pagamento di rate per un periodo superiore a quattro semestralità il contributo deve intendersi revocato per la quota residua ancora da erogare;
 - c) l'amministrazione controllata o straordinaria, nonché il concordato preventivo che non comporta la cessione dei beni agevolati, non determina la cessazione del contributo in conto interessi, sempre che non cessi l'attività aziendale.
4. Le agevolazioni vengono totalmente revocate:
 - a) qualora non vengano rispettate le disposizioni contenute nel Bando e nel provvedimento di concessione provvisoria delle agevolazioni;
 - b) qualora non vengano osservati nei confronti dei lavoratori dipendenti le norme sul lavoro ed i contratti collettivi di lavoro;
 - c) qualora siano gravemente violate specifiche norme settoriali e dell'ordinamento comunitario;
 - d) qualora in sede di controllo vengano evidenziati scostamenti che determinano variazioni in diminuzione del punteggio relativo gli indicatori di priorità tali da far perdere tale requisito di priorità;
 - e) qualora non vengano rispettati i vincoli di destinazione d'uso;
 - f) in caso di cessazione definitiva dell'attività o di fallimento dell'impresa finanziata, entro il termine di durata del vincolo di destinazione d'uso dell'immobile agevolato.
5. Le agevolazioni vengono altresì parzialmente o totalmente revocate qualora per i beni del medesimo programma oggetto della concessione siano state assegnate altre agevolazioni di qualsiasi natura previste da altre norme statali, regionali o comunitarie o comunque concesse da enti o istituzioni pubbliche. Gli aiuti



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

“de minimis” non sono cumulabili con aiuti statali relativamente agli stessi costi ammissibili, se tale cumulo dà luogo ad un'intensità di aiuto superiore a quella fissata dai Regolamenti comunitari.

6. Nel caso di accertamento delle circostanze di cui ai commi 3., 4. e 5., il Soggetto attuatore deve dare tempestiva comunicazione all'Assessorato del Turismo per l'emanazione del provvedimento di revoca delle agevolazioni.

CAPO IV NORME FINALI

Articolo 21 Informazioni sul procedimento

1. Tutte le informazioni concernenti i Bandi e gli eventuali chiarimenti di carattere tecnico-amministrativo possono essere richieste all'Ufficio Relazioni con il Pubblico dell'Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio, telefono 0706067218 – 0706067231 indirizzo mail tur.urp@regione.sardegna.it e/o al Soggetto attuatore.
2. In osservanza dell'art. 8 della legge 241/1990 e successive modifiche, si comunica quanto segue:
 - a) il procedimento è avviato il primo giorno lavorativo successivo alla data di chiusura del Bando e si conclude **entro centocinquanta giorni**. Nessuna comunicazione ulteriore verrà data in ordine alla fase di avvio del procedimento;
 - b) responsabile del procedimento: Direttore del Servizio Turismo dell'Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio;
 - c) visione degli atti: gli atti del presente procedimento potranno essere visionati presso l'Ufficio Relazioni con il Pubblico dell'Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio – Viale Trieste, 105 Cagliari;
 - d) avverso le determinazioni adottate ai sensi del presente procedimento può essere presentato ricorso presso il Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni, decorrenti dalla data di ricevimento del provvedimento.

Articolo 22 Dotazione finanziaria del Bando

1. L'ammontare complessivo delle risorse destinate al finanziamento del Bando è di **20 milioni di euro**.

Articolo 23 Disposizioni finali

1. Per quanto non espressamente previsto dal Bando si applicano le norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

2. L'Amministrazione Regionale si riserva di utilizzare eventuali norme di riferimento subentranti in materia di contributi "de minimis" e di classificazione alberghiera.
3. Nel Bando, per quanto possibile, è stata data attuazione alla deliberazione del 15 luglio 2008 n. 39/19 in materia di semplificazione, facendo ricorso alla dichiarazione sostitutiva di notorietà ai sensi agli artt. 47 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. Questo comporta:
 - a) per gli interessati l'obbligo di conservare, presso le proprie sedi legali o presso il proprio domicilio e per un periodo di tempo pari a quello stabilito dalla normativa di riferimento, la relativa documentazione che, a richiesta, dovrà essere trasmessa all'Amministrazione regionale nell'esercizio di controlli a campione svolti con le modalità e nelle quantità stabilite dal D.P.R. n. 445/2000;
 - b) per il responsabile del procedimento l'obbligo di effettuare immediatamente i controlli sulla documentazione e disporre quelli tecnico-amministrativi in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive. Nel caso di dichiarazioni mendaci il responsabile del procedimento deve immediatamente dichiarare decaduto dal beneficio il soggetto che ha dichiarato il falso, procedere alla revoca delle agevolazioni concesse, nella misura di cui all'articolo 19, e trasmettere gli atti all'autorità giudiziaria ai sensi dell'art. 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.